REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

BOLLETTINO UFFICIALE

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 38
DEL 21 SETTEMBRE 2018
AL BOLLETTINO UFFICIALE N. 38
DEL 19 SETTEMBRE 2018

SO 38

Anno LV S.O. n. 38

Il "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPReg. n. 052/Pres. del 21 marzo 2016, pubblicato sul BUR n. 14 del 6 aprile 2016. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

18_SO38_1_DGR_1690_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 14 settembre 2018, n. 1690

LR 25/2016 - LR 16/2014 - DPReg. 33/2015. Approvazione avvisi pubblici per incentivi straordinari per iniziative progettuali riguardanti lo spettacolo dal vivo nei settori del teatro, della musica e della danza, della valorizzazione della cultura cinematografica e dell'audiovisivo, delle manifestazioni espositive e di divulgazione della cultura umanistica e scientifica.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 10, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) ed in particolare il comma 65, lettera a) con cui la Regione ha stanziato un fondo per la concessione dei contributi a favore del settore cultura e beni culturali precedentemente erogati dalle Province;
VISTA la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali;
VISTI, in particolare, gli incentivi annuali previsti dagli articoli 9, comma 2, lettera d), 18, comma 2, lettera b), 24, comma 2, lettera b) e 26, comma 2, lettera c) della legge regionale 16/2014;
VISTI altresì gli articoli 14, comma 2, 23, comma 6, 24, comma 6, 26, comma 8 e 27, comma 6, della legge regionale 16/2014, che prevedono l'attuazione delle disposizioni di cui sopra per mezzo dell'approvazione da parte Giunta regionale di uno o più avvisi pubblici;
VISTO il decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33 "Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)";
RITENUTO opportuno, di dare continuità e sostegno, anche nell'annualità 2018, alla promozione in forma diffusa delle attività culturali già perseguita dalle amministrazioni provinciali soppresse o in via di soppressione ai sensi della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016);
RITENUTO conseguentemente di attuare gli interventi di sostegno delle attività culturali mediante l'emanazione di tre distinti Avvisi pubblici straordinari per l'anno 2018 suddivisi per materia e rivolti a soggetti privati e di un Avviso straordinario per l'anno 2018 rivolto agli enti locali;
RITENUTO, alla luce dell'esiguità delle risorse a disposizione, di concentrare l'attenzione su alcune tipologie di soggetti beneficiari, escludendo, in questo contesto, i soggetti che hanno già percepito o che percepiranno nell'anno 2018 incentivi regionali previsti dalla LR 16/2014 ovvero i soggetti per i quali siano dedicate ratione materiae specifiche forme di sostegno a valere su altre leggi regionali;
RITENUTO ulteriormente, con riferimento agli enti locali, di individuare come beneficiari unicamente i Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti;
VISTI gli allegati schemi degli Avvisi, contenenti anche i criteri di valutazione, predisposti a tale scopo dalla Direzione centrale cultura e sport,- Servizio attività culturali, in relazione all'articolo 9, comma 2, lettera d), 18, comma 2, lettera b), 24, comma 2, lettera b), e 26, comma 2, lettera c), e precisamente:
a) Avviso pubblico straordinario per iniziative progettuali riguardanti lo spettacolo dal vivo nei settori del

teatro, della musica e della danza (Allegato 1);
b) Avviso pubblico straordinario per l'organizzazione di manifestazioni espositive e altre attività culturali (Allegato 2);
c) Avviso pubblico straordinario per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di divulgazione della cultura umanistica e scientifica, iniziative progettuali realizzate da Centri di divulgazione della cultura umanistica e iniziative progettuali di valorizzazione della cultura cinematografica e dell'audiovisivo (Allegato 3);
d) Avviso pubblico straordinario per iniziative progettuali dei Comuni riguardanti lo spettacolo dal vivo nei settori del teatro, della musica e della danza, della valorizzazione della cultura cinematografica e dell'audiovisivo e delle manifestazioni espositive e di divulgazione della cultura umanistica e scientifica (Allegato 4);
VISTO il Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) del 26 giugno 2014, serie L 187/1 e in particolare l'articolo 53 del Regolamento n. 651/2014;
VISTA la Comunicazione delle Commissione sulla nozione di aiuto di Stato (2016/C 262/01), nella quale, in relazione alla nozione di impresa e di attività economica è specificato, con riferimento alle attività nel settore culturale che: "la Commissione ritiene che il finanziamento pubblico di attività legate alla cultura e alla conservazione del patrimonio accessibili al pubblico (...) risponda a un obiettivo esclusivamente sociale e culturale che non riveste carattere economico" e che "il fatto che (...) i partecipanti a una attività culturale (...) accessibile al pubblico siano tenuti a versare un contributo in denaro che copra solo una frazione del costo effettivo non modifichi il carattere non economico di tale attività (...)";
CONSIDERATO che gli incentivi pubblici di cui agli Avvisi oggetto di approvazione sono destinati a sostenere la realizzazione di eventi e manifestazioni che non hanno carattere commerciale e per la loro natura sono al di fuori delle dinamiche tipiche di mercato, sono rivolti principalmente ad un pubblico locale e nazionale (con una presenza internazionale circoscritta ed eventualmente dettata dalla vicinanza del confine), e per la loro distribuzione sul territorio italiano non raggiungono capacità di attrazione a livello internazionale tali da competere con analoghi eventi o manifestazioni provenienti da altri paesi europei, si svolgono in maniera pressoché esclusiva in lingua italiana;
CONSIDERATO che le eventuali entrate dalla vendita e dalle prestazioni dei progetti artistici ammessi a contributo coprono solo una frazione dei costi della produzione, sono concessi, a seguito di valutazione di un programma o progetto culturale e che il finanziamento copre solo parte del bilancio di progetto, anche identificando determinate tipologie di costi;
TENUTO CONTO altresì, del carattere infungibile della prestazione artistica nonché del fatto che l'intervento pubblico nel settore in argomento non è tale incidere, per i motivi anzidetti ed in ragione dell'unicità e del carattere prettamente locale degli eventi artistici proposti al pubblico, sugli scambi tra Stati membri;
RITENUTO pertanto alla luce di quanto esposto, che gli incentivi di cui agli Avvisi oggetto di approvazione non appaiono configurabili, ai sensi della normativa europea in materia di concorrenza , come aiuto di Stato;
CONSIDERATO che gli Avvisi a causa del numero presumibilmente rilevante di istanze da istruire, e delle connesse esigenze organizzative del Servizio competente e al fine di garantire un'ordinata ed efficace conduzione dell'azione amministrativa, prevedono un termine per la conclusione del procedimento di concessione di centoventi giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, superiore quindi a novanta giorni;
PRESO ATTO che per l'anno 2018 l'ammontare complessivo delle risorse disponibili per tali iniziative è di 442.813,66 euro;
RITENUTO di ripartire tali risorse nel seguente modo:
a) per l'Avviso pubblico di cui all'allegato 1): 150.000,00 euro;
b) per l'Avviso pubblico di cui all'allegato 2): 92.813,66 euro;
c) per l'Avviso pubblico di cui all'allegato 3): 100.000,00 euro;
d) per l'Avviso pubblico di cui all'allegato 4): 100.000,00 euro;
RITENUTO opportuno prevedere che la dotazione finanziaria dei singoli Avvisi straordinari per l'anno 2018 possa essere rimodulata, con gli opportuni atti, nell'ambito delle risorse finanziarie complessivamente disponibili , al fine di aumentare l'efficacia dell'azione di ciascuno di essi;
RITENUTO di fissare alle ore 16.00.00 del 9 ottobre 2018 il termine perentorio per la presentazione delle domande di incentivo;
RITENUTO infine di approvare gli allegati Avvisi;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alla cultura e allo sport,
all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, gli allegati Avvisi pubblici straordinari per l'anno 2018 quali parti integranti del presente provvedimento:
a) Avviso pubblico straordinario per iniziative progettuali riguardanti lo spettacolo dal vivo nei settori del teatro, della musica e della danza (Allegato 1);
b) Avviso pubblico straordinario per l'organizzazione di manifestazioni espositive e altre attività culturali (Allegato 2);
c) Avviso pubblico straordinario per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di divulgazione della cultura umanistica e scientifica, iniziative progettuali realizzate da Centri di divulgazione della cultura umanistica e iniziative progettuali di valorizzazione della cultura cinematografica e dell'audiovisivo (Allegato 3);
d) Avviso pubblico straordinario per iniziative progettuali dei Comuni riguardanti lo spettacolo dal vivo nei settori del teatro, della musica e della danza, della valorizzazione della cultura cinematografica e dell'audiovisivo e delle manifestazioni espositive e di divulgazione della cultura umanistica e scientifica (Allegato 4);
2. di ripartire le risorse finanziarie complessivamente disponibili per gli Avvisi straordinari per l'anno 2018 di cui al punto 1, pari ad euro 442.813,66 nel seguente modo:
a) per l'Avviso pubblico di cui all'allegato 1): 150.000,00 euro;
b) per l'Avviso pubblico di cui all'allegato 2): 92.813,66 euro;
c) per l'Avviso pubblico di cui all'allegato 3): 100.000,00 euro;
d) per l'Avviso pubblico di cui all'allegato 4): 100.000,00 euro;
3. di pubblicare la presente deliberazione, comprensiva degli allegati, sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito web istituzionale della Regione - www.regione.fvg.it-.

IL VICEPRESIDENTE: RICCARDI
IL SEGRETARIO GENERALE: ROSSI

ALLEGATO ALLA DELIBERA N 1690 DEL 14 SETTEMBRE 2018

Avviso pubblico straordinario per iniziative progettuali riguardanti lo spettacolo dal vivo nei settori del teatro, della musica e della danza.

CAPO I FINALITA' E RISORSE

art. 1 finalità e oggetto

1. In attuazione dell'articolo 10, comma 65, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di Stabilità 2017) e ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata Legge, il presente Avviso pubblico straordinario, di seguito denominato Avviso, disciplina le iniziative progettuali da ammettere ad incentivo aventi ad oggetto la promozione e l'organizzazione di iniziative di spettacolo dal vivo nei settori del teatro, della musica e della danza.

2. Al presente Avviso si applica la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33 (Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 26, comma 7 e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)), di seguito denominato Regolamento,

art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente Avviso si intendono per:

a) stagione: una pluralità di manifestazioni, effettuate in un arco temporale lungo, e comunque nell'ambito di un coerente ed unitario progetto culturale, che si svolgono nel settore del teatro, della musica o della danza, eventualmente anche in presenza di eventi in settori diversi dallo spettacolo dal vivo, che tuttavia devono essere non prevalenti ed accessori;

b) eventi, festival e rassegne: una manifestazione o una pluralità di manifestazioni, effettuate in un arco temporale limitato, e comunque nell'ambito di un coerente ed unitario progetto culturale, che si svolgono nel settore del teatro, della musica o della danza, ovvero in uno o più di tali settori contemporaneamente ("evento, festival o rassegna multidisciplinare"), ed eventualmente anche in presenza di eventi in settori diversi dallo spettacolo dal vivo, che tuttavia devono essere non prevalenti ed accessori;

c) attività concertistica o manifestazione musicale: una singola iniziativa o una pluralità di iniziative, realizzate in un arco temporale determinato, che si svolgono nel settore della musica dal vivo ad opera di una orchestra, indipendentemente dal genere eseguito;

d) orchestre della regione: istituzioni concertistiche orchestrali, con sede operativa nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, dotate di un complesso organizzato di musicisti, tecnici e personale amministrativo, aventi quale scopo di promuovere attività concertistiche e manifestazioni musicali;

e) fabbisogno di finanziamento: la differenza fra le uscite e le entrate previste dall'iniziativa progettuale. Per entrate si intendono le fonti di finanziamento direttamente connesse con il progetto quali, ad esempio, i fondi propri del soggetto proponente o dei partners, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, nonché i contributi pubblici ad essa specificatamente destinati, ad esclusione dell'incentivo di cui al presente Avviso.

art. 3 dotazione finanziaria

1. Le risorse finanziarie disponibili per gli incentivi delle iniziative progettuali degli Avvisi straordinari per l'anno 2018 ammontano complessivamente ad euro 442.813,66.

2. La dotazione finanziaria dell'Avviso di cui all'articolo 1 ammonta a euro 150.000,00.

3. La dotazione finanziaria di cui al comma 2 può essere rimodulata, con gli opportuni atti, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili di cui al **comma 1** ovvero integrata al fine di aumentare l'efficacia dell'azione prevista dal presente Avviso.

CAPO II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

art. 4 soggetti beneficiari

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del Regolamento i soggetti beneficiari degli incentivi sono:

a) soggetti privati, diversi dalle persone fisiche;

b) società cooperative.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono partecipare al presente Avviso:

a) singolarmente;

b) nell'ambito di un rapporto di partenariato.

art. 5 requisiti di ammissibilità

1. I soggetti beneficiari devono possedere i seguenti requisiti:

a) i soggetti privati diversi dalle persone fisiche devono essere senza finalità di lucro e con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, nonché devono per statuto svolgere attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche operanti nei settori del teatro, della musica o della danza;

b) le società cooperative devono per statuto svolgere attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche operanti nei settori del teatro, della musica o della danza;

c) essere regolarmente costituiti con atto pubblico o scrittura privata registrata

2. In caso di iniziative progettuali presentate nell'ambito di un rapporto di partenariato, a pena di esclusione dall'iniziativa, i partner sono:

a) enti pubblici;

b) soggetti privati diversi dalle persone fisiche privi della finalità di lucro e con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale o società cooperative, che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche operanti nei settori del teatro, della musica o della danza.

art. 6 parternariato

1. Per ogni progetto è previsto un numero massimo di dieci partner.

2. Nel caso di presentazione di progetti nell'ambito di un rapporto di partenariato il soggetto capofila, di seguito denominato Capofila, è l'unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione regionale.

art. 7 soggetti esclusi

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del Regolamento, non possono in alcun caso presentare domanda in veste di soggetto proponente singolo o Capofila, a pena di inammissibilità della domanda:

a) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi nell'anno 2018 dal Servizio competente in materia di attività culturali ai sensi della legge regionale 5/2012, della legge regionale 11/2013, della legge regionale 16/2014, ai sensi dall'articolo 7, comma 10 della legge regionale 24/2016 e ai sensi dell'articolo 7, commi da 39 a 43 della legge regionale 45/2017;

b) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi nell'anno 2018 dal Servizio competente in materia di lingue minoritarie ai sensi della legge regionale 26/2007, della legge regionale 29/2007, della legge regionale 20/2009 e della legge regionale 5/2010;

c) le scuole statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 62/2000 ed enti di formazione professionale;

d) le fondazioni bancarie;

e) le università;

f) gli Enti pubblici statali e relative articolazioni periferiche, gli Enti regionali e gli enti locali;

g) le Università della Terza Età;

h) parrocchie ed enti religiosi.

i) i soggetti beneficiari dei contributi di cui all'articolo 42, comma 4 bis, ultimo periodo, della legge regionale 20/2016;

2. I soggetti di cui al **comma 1, lettere da a) a i),** possono comunque partecipare in qualità di partner.

CAPO III INIZIATIVE PROGETTUALI E SPESE AMMISSIBILI

art. 8 iniziative progettuali ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le iniziative progettuali relative a:

a) promozione, organizzazione e realizzazione di stagioni relative a rappresentazioni teatrali, musicali o della danza, anche in forme integrate tra loro, nel settore dello spettacolo dal vivo;

b) produzione, promozione organizzazione e realizzazione di eventi, festival o rassegne nel settore dello spettacolo dal vivo;

c) attività concertistica o di manifestazioni musicali delle orchestre della regione.

2. Le iniziative progettuali di cui al comma 1 possono svolgersi eventualmente anche in presenza di eventi in settori diversi dallo spettacolo dal vivo, che tuttavia devono essere non prevalenti ed accessori.

3. Le iniziative progettuali di spettacolo dal vivo devono svolgersi prevalentemente nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

4. Le iniziative di cui al **comma 1** possono essere già avviate alla data di approvazione del presente avviso.

art. 9 spese ammissibili

1. La spesa per essere ammissibile rispetta i seguenti principi generali:

a) è relativa al progetto finanziato;

b) è chiaramente riferibile al periodo di durata del progetto finanziato e sostenuta entro il termine di presentazione del rendiconto;

c) è sostenuta dal soggetto che riceve il finanziamento.

2. Sono ammissibili le tipologie di spesa di cui all'articolo 7 del Regolamento.

art. 10 spese non ammissibili

1. Ai sensi dell'articolo 8, del Regolamento non sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;

b) contributi in natura;

c) spese per l'acquisto di beni immobili, mobili registrati;

d) ammende, sanzioni, penali ed interessi;

e) altre spese prive di una specifica destinazione;

f) liberalità, necrologi, doni e omaggi;

g) spese per oneri finanziari.

art. 11 limiti dell'incentivo

1. L'incentivo non può superare il fabbisogno di finanziamento ed è pari al 100 per cento del fabbisogno medesimo indicato nella domanda.

2. L'incentivo erogabile per ogni progetto è compreso fra 5.000,00 euro e 10.000,00 euro. Qualora l'importo dell'incentivo richiesto sia inferiore a 5.000,00 euro o superiore a 10.000,00 euro la domanda è inammissibile.

CAPO IV MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

art. 12 domanda di incentivo e relativa documentazione

1. La modulistica da allegare alla domanda di incentivo è redatta, a pena di inammissibilità, su apposita modulistica approvata con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, di seguito Servizio, scaricabile dal sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.

2. La domanda è sottoscritta a pena di inammissibilità dal legale rappresentante o da persona munita di delega generale o speciale autocertificata, ed è redatta con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo.

3. Il soggetto proponente, singolo o Capofila, può presentare una sola domanda a valere sugli avvisi straordinari 2018, a pena di inammissibilità di tutte le domande. Ogni domanda riferita al presente avviso può riferirsi ad una sola iniziativa progettuale a pena inammissibilità di tutte le domande. In caso di invio di più domande relative allo stesso progetto, verrà ritenuta valida esclusivamente l'ultima pervenuta.

4. Costituiscono parte integrante della domanda:

a) la descrizione del progetto;

b) le dichiarazioni sostitutive previste dal DPR 445/2000;

c) la scheda partner compilata per ciascun componente della partnership e sottoscritta dal partner stesso;

d) il documento d'identità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda in corso di validità e chiaramente leggibile;

e) ulteriori dichiarazioni ed impegni di cui alla modulistica prevista dal **comma 1.**

art. 13 presentazione della domanda e termini

1. La domanda di incentivo è presentata, a pena di inammissibilità, alla Direzione centrale cultura e sport, Servizio attività culturali, attraverso il sistema informatico denominato FEGC, accessibile dal sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, a partire dalle ore 8:00:00 del 17 settembre 2018 ed entro le ore 16:00:00 del 9 ottobre 2018.

2. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del soggetto richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici derivanti dal mancato rispetto delle caratteristiche tecniche del sistema informatico FEGC pubblicate sul sito istituzionale www.regione.fvg.it nella sezione dedicata alle attività culturali, o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, non pervenga a destinazione nei termini perentori di cui al comma 1 medesimo.

3. Le successive comunicazioni e richieste tra l'Amministrazione regionale e i beneficiari avvengono obbligatoriamente via posta elettronica certificata (PEC). Il Servizio si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica, salve le ipotesi di cui **all'articolo 14**. La documentazione richiesta deve essere fornita entro il termine perentorio stabilito nella comunicazione. Decorso inutilmente tale termine la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata.

art. 14 inammissibilità delle domande

1. La domanda è inammissibile nei casi in cui:

a) sia presentata oltre il termine di scadenza;

b) sia presentata da soggetti diversi da quelli indicati **all'articolo 4, comma 1**;

c) sia presentata dai soggetti privi dei requisiti di ammissibilità di cui **all'articolo 5** ovvero dai soggetti esclusi ai sensi **dell'articolo 7, comma 1**;

d) l'incentivo richiesto non rispetti i limiti di cui **all'articolo 11**;

e) sia priva della sottoscrizione dei soggetti di cui **all'articolo 12, comma 2**;

f) siano presentate più domande da parte del medesimo soggetto proponente nei limiti di cui all'articolo 12, comma 3.

CAPO V ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DELL'INCENTIVO

art. 15 attività istruttoria e inammissibilità dei progetti

1. Attraverso l'attività istruttoria, si accerta l'ammissibilità delle domande, verificandone la completezza e la regolarità formale.

2. Qualora nella domanda di incentivo non siano indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di un criterio di valutazione, non viene richiesta alcuna integrazione alla domanda stessa, con assegnazione per il criterio di un punteggio pari a 0 (zero) punti.

3. In caso di difformità tra le informazioni desumibili dalla barratura di un campo del modulo della domanda e la corrispondente parte descrittiva, prevale l'informazione desumibile dalla parte descrittiva.

4. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda è inammissibile qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente.

5. Ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del Regolamento, la graduatoria dei progetti finanziati, di quelli ammissibili, ma non finanziati per carenza di risorse, e di quelli inammissibili è adottata con decreto del Direttore centrale competente in materia di attività culturali pubblicato sul sito web istituzionale, nella sezione dedicata alle attività culturali, entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande.

6. Sono inammissibili i progetti finalizzati ad iniziative aventi ad oggetto in via principale o esclusiva:

a) il canto corale e l'attività bandistica;

b) il folclore;

d) la valorizzazione delle lingue minoritarie.

art. 16 criteri di valutazione e di priorità dei progetti

1. Ai fini della formulazione della graduatoria sono definiti dall'Allegato 1 al presente Avviso i criteri di valutazione dei progetti e i rispettivi punteggi.

2. I progetti risultati ammissibili vengono valutati da apposita Commissione di valutazione, costituita ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, che attribuisce i punteggi relativi ai criteri qualitativi oggettivi di cui all'Allegato 1.

3. A parità di punteggio l'ordine di graduatoria è determinato dall'ordine cronologico di presentazione della domanda.

art. 17 modalità e condizioni di concessione e di erogazione dell'incentivo

1. L'incentivo regionale è concesso con decreto del Direttore del Servizio entro sessanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria, sul sito www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.

2. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'intero importo della partecipazione finanziaria regionale, la stessa non può in alcun caso essere assegnata per un importo inferiore.

3. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di cultura e pubblicato sul sito della Regione, viene approvato lo scorrimento della graduatoria dei progetti da finanziare, con l'indicazione del contributo regionale assegnato. L'incentivo è concesso entro novanta giorni dalla pubblicazione dello scorrimento della graduatoria.

4. Ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento, l'erogazione anticipata dell'incentivo è pari al cento per cento del suo importo ed è effettuata, ove richiesta all'atto della domanda, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria. In tal caso non sono richieste, in applicazione dell'articolo 32 bis, comma 1 ter della Legge, le garanzie ivi richiamate.

5. Salvo quanto previsto dal **comma 4,** l'incentivo è erogato entro sessanta giorni dall'approvazione della rendicontazione della spesa.

6. I soggetti beneficiari devono avere, al momento della liquidazione dell'incentivo, la propria sede legale od operativa nel Friuli Venezia Giulia;

CAPO VI VARIAZIONI DELLE INIZIATIVE PROGETTUALI

art. 18 variazioni in itinere delle iniziative progettuali

1. Non sono ammissibili le variazioni alle iniziative progettuali che comportano una modifica sostanziale dell'iniziativa stessa.

2. Per modifiche sostanziali si intendono quelle che contemporaneamente:

a) comportano variazioni all'attività tali da ridurre il punteggio di valutazione in misura superiore al 10 per cento e

b) a seguito della riduzione il punteggio derivante sia inferiore a quello dell'ultimo progetto utilmente collocato nella graduatoria.

CAPO VII RENDICONTAZIONE DELLE INIZIATIVE PROGETTUALI, RIDETERMINAZIONE DELL'INCENTIVO E REVOCA

art. 19 rendicontazione della spesa e relativa documentazione

1. La rendicontazione della spesa è predisposta ai sensi degli articoli 41 e ss., della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di

diritto di accesso) ed è trasmessa entro il termine perentorio del 30 giugno 2019 al Servizio competente in materia di attività culturali esclusivamente a mezzo PEC. La rendicontazione è approvata con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, entro centoventi giorni dalla sua presentazione

2. Per la documentazione della spesa si applica l'articolo 9 del Regolamento.

3. La documentazione giustificativa della spesa non può essere datata antecedentemente alla data dell'1 gennaio 2018, né riferirsi ad attività antecedenti a tale data.

4. In applicazione dell'articolo 32 della Legge, le spese relative agli incentivi di cui al presente Avviso sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso.

5. La modulistica per la presentazione della rendicontazione della spesa, approvata con successivo decreto del Direttore del Servizio, è pubblicata sul sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.

art. 20 rideterminazione dell'incentivo

1. L'incentivo regionale è rideterminato qualora, dalla rendicontazione della spesa relativa al progetto finanziato, emerga che:

a) il fabbisogno di finanziamento è diminuito;

b) la spesa rendicontata è inferiore all'incentivo concesso.

art. 21 penalità

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20, qualora dalla rendicontazione della spesa relativa al progetto finanziato emerga una variazione, definita sostanziale ai sensi dell'articolo 18, comma 2, che comporti una riduzione di punteggio superiore al 10,00 per cento e inferiore o uguale al 20,00 per cento è applicata una penalità pari al 10 per cento del contributo dovuto a seguito della rendicontazione.

art. 22 revoca dell'incentivo

1. Il decreto di concessione dell'incentivo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:

a) rinuncia del beneficiario;

b) mancato riscontro ovvero perdita dei requisiti di ammissibilità di cui **all'articolo 5,** dichiarati all'atto di presentazione della domanda;

c) mancata presentazione della rendicontazione della spesa entro il termine di cui **all'articolo 19, comma 1**;

d) modifica sostanziale del progetto originariamente presentato, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 18, salvo il caso previsto dall'**articolo 21**.

CAPI VIII Disposizioni finali e norme di rinvio

art. 23 disposizioni finali

1. La modulistica del presente bando può essere modificata e integrata con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, pubblicata sul sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.

2. Informazioni relative al bando e agli adempimenti ad esso connessi possono essere richieste all'indirizzo di posta elettronica attivitacultura@regione.fvg.it o di posta elettronica certificata cultura@certregione.fvg.it.

art. 24 obblighi di pubblicità e di informazione

1. Su tutto il materiale con cui è promosso il progetto, quale in particolare volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria va apposto il logo della Regione.

2. I beneficiari sono tenuti a comunicare all'Amministrazione regionale i dati da questa eventualmente richiesti relativi ai progetti presentati.

art. 25 Informativa ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 196/2013 e dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679

1. In conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il trattamento dei dati forniti alla Regione a seguito della partecipazione al presente bando avviene esclusivamente per le finalità del medesimo e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.

2. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 si rende la seguente informativa:

1) Titolare, Responsabile della protezione dei dati e Responsabile del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal Presidente. Il dott. Mauro Vigini, in qualità di direttore centrale per particolari funzioni, giuste deliberazioni giuntali n. 2497 dd. 18 dicembre 2014 e n. 538 dd. 15 marzo 2018, è il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE).

Presidente
Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste
tel: +39 040 3773710
e-mail: presidente@regione.fvg.it
PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it

RPD
Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste
tel: +39 040 3773707
e-mail: mauro.vigini@regione.fvg.it
PEC: privacy@certregione.fvg.it

Insiel S.p.A. è il Responsabile del trattamento dei Dati Personali connesso all'erogazione dei servizi oggetto del "Disciplinare per l'affidamento in-house delle attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Società Insiel S.p.A.".

2) Finalità del trattamento e natura del conferimento dei dati

I dati personali del rappresentante legale delle associazioni o del responsabile del procedimento (nome e cognome, luogo e data di nascita), sono richiesti al fine di identificare il soggetto che

firma l'istanza o la dichiarazione. Di tali soggetti è richiesta anche una fotocopia del documento di identità per l'autenticazione della firma.
Sono inoltre richiesti recapiti telefonici e indirizzi mail del soggetto che presenta l'istanza/dichiarazione e di eventuale altra persona referente per la pratica al fine di agevolare le comunicazioni, inerenti l'istruttoria o la successiva gestione della pratica, che possono avvenire per le vie brevi. Nel caso di enti privati tali recapiti possono coincidere con quelli personali delle persone fisiche coinvolte.
Nel primo caso, e cioè nel caso dei dati personali del rappresentante legale delle associazioni o del responsabile del procedimento, si tratta di dati obbligatori, senza i quali il documento risulterebbe incompleto. Nel secondo caso, e cioè per quanto riguarda i recapiti telefonici e indirizzi mail del soggetto che presenta l'istanza/dichiarazione e di eventuale altra persona referente per la pratica, si tratta di dati facoltativi, in quanto per le comunicazioni potrebbero essere utilizzati i recapiti istituzionali dell'Ente pubblico o dell'associazione.

3) Modalità di trattamento dei dati
In relazione alla finalità descritta, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alla finalità sopra evidenziata e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

4) Categorie di destinatari dei dati personali
I dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dai dipendenti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Tali dati possono inoltre essere comunicati agli organi preposti ad eventuali indagini o controlli in caso di richieste specifiche da parte dei citati Enti.

5) Periodo di conservazione
I dati richiesti sono inseriti nella modulistica predisposta dall'Amministrazione assieme a tutte le altre informazioni necessarie per la trattazione della pratica. Quindi sono soggetti alle norme che disciplinano la conservazione e lo scarto dei documenti d'archivio dell'amministrazione regionale che ne prevedono il mantenimento nell'archivio di deposito per (almeno) 15 anni dalla data di chiusura del fascicolo (vedi DPGR 309/Pres. dd. 4 ottobre 1999, attuativo della LR 11/1999).

6) Diritti dell'Interessato

L'interessato ha il diritto di accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal Regolamento. Inoltre l'interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

art. 26 norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Avviso, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000.

Allegato 1

	CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO	INDICATORI	
CRITERI QUALITATIVI OGGETTIVI				
1	Capacità del soggetto di attrarre finanziamenti per progetti culturali e artistici	Punti 10	**Finanziamenti ricevuti dal soggetto proponente a partire dal 01/01/2015 al 31/12/2017**	
			Nessun finanziamento	PUNTI 0
			Finanziamenti da privati (es.: aziende, fondazioni bancarie)	PUNTI 1
			Finanziamenti pubblici di enti locali (Comune)	PUNTI 2
			Finanziamenti pubblici di enti locali (Provincia)	PUNTI 7
2	Apporto di fondi al progetto diversi dal contributo regionale di cui al presente avviso (fondi propri, fondi dei partner, donazioni, sponsorizzazioni, altri contributi pubblici, entrate generate dalla realizzazione del progetto)	Punti 10	**Apporti di fondi al progetto, diversi da contributo regionale in €/contributo richiesto in €**	
			Apporto di fondi fino al 5%	PUNTI 0
			Apporto di fondi oltre il 5% fino al 20%	PUNTI 4
			Apporto di fondi oltre il 20% e fino al 40%	PUNTI 6
			Apporto di fondi oltre il 40,00%	PUNTI 10
3	Composizione del partenariato	Punti 15	**Numero dei componenti del partenariato (escluso il richiedente)**	
			Nessun partner	PUNTI 0
			Fino a due partner	PUNTI 3
			Da tre a cinque partner	PUNTI 8
			Più di cinque partner	PUNTI 15
4	Valutazione della proposta progettuale con riferimento ai materiali e agli output di progetto	Punti 5	**Realizzazione materiali pubblicitari e output di progetto**	
			Nessuna realizzazione	PUNTI 0
			Realizzazione di materiali pubblicitari dell'iniziativa (es. inviti e locandine)	PUNTI 2
			Realizzazione di output di progetto (cd, dvd, pubblicazioni, filmati, diffusione web)	PUNTI 3
5	Ampiezza e rilevanza dell'iniziativa prevista	Punti 10	**Numero delle rappresentazioni dal vivo previste**	
			Una rappresentazione	PUNTI 0
			Fino a tre	PUNTI 5
			Più di tre	PUNTI 10
6	Valenza internazionale dell'iniziativa	Punti 10	**Numero degli artisti stranieri previsti**	
			Nessuno	PUNTI 0
			Fino a tre	PUNTI 5
			Più di tre	PUNTI 10

7	Estensione territoriale dell'iniziativa	Punti 10	**Numero dei Comuni della Regione FVG in cui si svolge l'iniziativa** Un comune Da due a tre Più di tre	 PUNTI 0 PUNTI 5 PUNTI 10
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO		**70**		

VISTO: ILVICEPRESIDENTE: RICCARDI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ROSSI

ALLEGATO ALLA DELIBERA N 1690 DEL 14 SETTEMBRE 2018

Avviso pubblico straordinario per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni espositive e altre attività culturali nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità.

CAPO I FINALITA' E RISORSE

art. 1 finalità e oggetto

1. In attuazione dell'articolo 10, comma 65, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di Stabilità 2017) e ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata Legge, il presente Avviso pubblico straordinario, di seguito denominato Avviso, disciplina le modalità di selezione delle iniziative progettuali da ammettere ad incentivo aventi ad oggetto manifestazioni espositive e altre attività culturali nelle discipline delle ari figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità.

2. Al presente Avviso si applica la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33 (Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 26, comma 7 e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)), di seguito denominato Regolamento.

art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente Avviso si intendono per:

a) manifestazioni espositive: manifestazioni ed eventi in cui si collocano in visione al pubblico oggetti, opere o manufatti nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità;

b) altre attività culturali: attività, anche a carattere didattico e formativo, connesse o collegate alla manifestazioni espositive;

c) fabbisogno di finanziamento: la differenza fra le uscite e le entrate previste dall'iniziativa progettuale. Per entrate si intendono le fonti di finanziamento direttamente connesse con il progetto quali, ad esempio, i fondi propri del soggetto proponente o dei partners, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, nonché i contributi pubblici ad essa specificatamente destinati, ad esclusione dell'incentivo di cui al presente Avviso.

art. 3 dotazione finanziaria

1. Le risorse finanziarie disponibili per gli incentivi delle iniziative progettuali degli Avvisi straordinari per l'anno 2018 ammontano complessivamente ad euro 442.813,66.

2. La dotazione finanziaria dell'Avviso di cui all'articolo 1 ammonta a euro 92.813,66.

3. La dotazione finanziaria di cui al comma 2 può essere rimodulata, con gli opportuni atti, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili di cui al **comma 1** ovvero integrata al fine di aumentare l'efficacia dell'azione prevista dal presente Avviso e degli altri Avvisi straordinari 2018.

CAPO II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

art. 4 soggetti beneficiari

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del Regolamento, i soggetti beneficiari degli incentivi sono:

a) soggetti privati, diversi dalle persone fisiche;

b) società cooperative.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono partecipare al presente Avviso:

a) singolarmente;

b) nell'ambito di un rapporto di partenariato.

art. 5 requisiti di ammissibilità

1. I soggetti beneficiari devono possedere i seguenti requisiti:

a) i soggetti privati diversi dalle persone fisiche devono essere senza finalità di lucro e con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, nonché devono per statuto svolgere attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche operanti nei settori delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità;

b) le società cooperative devono per statuto svolgere attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche operanti nei settori delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità;

c) essere regolarmente costituiti con atto pubblico o scrittura privata registrata.

2. In caso di iniziative progettuali presentate nell'ambito di un rapporto di partenariato, a pena di esclusione dall'iniziativa, i partner sono:

a) enti pubblici;

b) soggetti privati diversi dalle persone fisiche privi della finalità di lucro e con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale o società cooperative, che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche operanti nei settori delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità.

art. 6 parternariato

1. Per ogni progetto è previsto un numero massimo di dieci partner.

2. Nel caso di presentazione di progetti nell'ambito di un rapporto di partenariato il soggetto capofila, di seguito denominato Capofila, è l'unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione regionale.

art. 7 soggetti esclusi

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del Regolamento, non possono in alcun caso presentare domanda in veste di soggetto proponente singolo o Capofila, a pena di inammissibilità della domanda:

a) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi nell'anno 2018 dal Servizio competente in materia di attività culturali ai sensi della legge regionale 5/2012, della legge regionale 11/2013, della legge regionale 16/2014, ai sensi dall'articolo 7, comma 10 della legge regionale 24/2016 e ai sensi dell'articolo 7, commi da 39 a 43 della legge regionale 45/2017;

b) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi nell'anno 2018 dal Servizio competente in materia di lingue minoritarie ai sensi della legge regionale 26/2007, della legge regionale 29/2007, della legge regionale 20/2009 e della legge regionale 5/2010;

c) le scuole statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 62/2000 ed enti di formazione professionale;

d) le fondazioni bancarie;

e) le università;

f) gli Enti pubblici statali e relative articolazioni periferiche, gli Enti regionali e gli enti locali;

g) le Università della Terza Età;

h) parrocchie ed enti religiosi;

i) i soggetti beneficiari dei contributi di cui all'articolo 42, comma 4 bis, ultimo periodo, della legge regionale 20/2016.

2. I soggetti di cui al **comma 1, lettere da a) a i),** possono comunque partecipare in qualità di partner.

CAPO III INIZIATIVE PROGETTUALI E SPESE AMMISSIBILI

art. 8 iniziative progettuali ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le iniziative progettuali relative a promozione, organizzazione e realizzazione di manifestazioni espositive e di altre attività culturali nelle discipline delle ari figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità.

2. Le iniziative progettuali di cui al **comma 1** possono svolgersi eventualmente anche in presenza di eventi in settori diversi dalle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità, che tuttavia devono essere non prevalenti e accessori.

3. Le iniziative progettuali di cui al **comma 1** devono svolgersi prevalentemente nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

4. Le iniziative di cui al **comma 1** possono essere già avviate alla data di approvazione del presente Avviso.

art. 9 spese ammissibili

1. La spesa per essere ammissibile rispetta i seguenti principi generali:

a) è relativa al progetto finanziato;

b) è chiaramente riferibile al periodo di durata del progetto finanziato e sostenuta entro il termine di presentazione del rendiconto;

c) è sostenuta dal soggetto che riceve il finanziamento.

2. Sono ammissibili le tipologie di spesa di cui all'articolo 7 del Regolamento.

art. 10 spese non ammissibili

1. Ai sensi dell'articolo 8, del Regolamento non sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;

b) contributi in natura;

c) spese per l'acquisto di beni immobili, mobili registrati;

d) ammende, sanzioni, penali ed interessi;

e) altre spese prive di una specifica destinazione;

f) liberalità, necrologi, doni e omaggi;

g) spese per oneri finanziari.

art. 11 limiti dell'incentivo

1. L'incentivo non può superare il fabbisogno di finanziamento ed è pari al 100 per cento del fabbisogno medesimo indicato nella domanda.

2. L'incentivo erogabile per ogni progetto è compreso fra 5.000,00 euro e 10.000,00 euro. Qualora l'importo dell'incentivo richiesto sia inferiore a 5.000,00 euro o superiore a 10.000,00 euro la domanda è inammissibile.

CAPO IV MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

art. 12 domanda di incentivo e relativa documentazione

1. La modulistica da allegare alla domanda di incentivo è redatta, a pena di inammissibilità, su apposita modulistica approvata con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, di seguito Servizio, scaricabile dal sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.

2. La domanda è sottoscritta, a pena di inammissibilità, dal legale rappresentante o da persona munita di delega generale o speciale autocertificata ed è redatta con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo.

3. Il soggetto proponente, singolo o Capofila, può presentare una sola domanda a valere sugli Avvisi straordinari 2018, a pena di inammissibilità di tutte le domande. Ogni domanda riferita al presente Avviso può riferirsi ad una sola iniziativa progettuale a pena di inammissibilità di tutte le domande. In caso di invio di più domande relative allo stesso progetto, verrà ritenuta valida esclusivamente l'ultima pervenuta.

4. Costituiscono parte integrante della domanda:

a) la descrizione del progetto;

b) le dichiarazioni sostitutive previste dal DPR 445/2000;

c) la scheda partner compilata per ciascun componente della partnership e sottoscritta dal partner stesso;

d) il documento d'identità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda in corso di validità e chiaramente leggibile;

e) ulteriori dichiarazioni ed impegni di cui alla modulistica prevista dal **comma 1.**

art. 13 presentazione della domanda e termini

1. La domanda di incentivo è presentata, a pena di inammissibilità, alla Direzione centrale cultura e sport, Servizio attività culturali, attraverso il sistema informatico denominato FEGC, accessibile dal

sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, a partire dalle ore 8:00:00 del 17 settembre 2018 entro le ore 16:00:00 del 9 ottobre 2018.

2. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del soggetto richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici derivanti dal mancato rispetto delle caratteristiche tecniche del Sistema Informatico FEGC, pubblicate sul sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, non pervenga a destinazione nei termini perentori di cui al comma 1 medesimo.

3. Le successive comunicazioni e richieste tra l'Amministrazione regionale e i beneficiari avvengono obbligatoriamente via posta elettronica certificata (PEC). Il Servizio si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica, salve le ipotesi di cui **all'articolo 14**. La documentazione richiesta deve essere fornita entro il termine perentorio stabilito nella comunicazione. Decorso inutilmente tale termine la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata.

art. 14 inammissibilità delle domande

1. La domanda è inammissibile nei casi in cui:

a) sia presentata oltre il termine di scadenza;

b) sia presentata da soggetti diversi da quelli indicati **all'articolo 4, comma 1**;

c) sia presentata dai soggetti privi dei requisiti di ammissibilità di cui **all'articolo 5** ovvero dai soggetti esclusi ai sensi **dell'articolo 7, comma 1**;

d) l'incentivo richiesto non rispetti i limiti di cui **all'articolo 11**;

e) sia priva della sottoscrizione dei soggetti di cui **all'articolo 12, comma 2**;

f) siano presentate più domande da parte del medesimo soggetto proponente nei limiti di cui all'articolo 12, comma 3.

CAPO V ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DELL'INCENTIVO

art. 15 attività istruttoria e inammissibilità dei progetti

1. Attraverso l'attività istruttoria, si accerta l'ammissibilità delle domande, verificandone la completezza e la regolarità formale.

2. Qualora nella domanda di incentivo non siano indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di un criterio di valutazione, non viene richiesta alcuna integrazione alla domanda stessa, con assegnazione per il criterio di un punteggio pari a 0 (zero) punti.

3. In caso di difformità tra le informazioni desumibili dalla barratura di un campo del modulo della domanda e la corrispondente parte descrittiva, prevale l'informazione desumibile dalla parte descrittiva.

4. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda è inammissibile qualora il

termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente.

5. Ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del Regolamento, la graduatoria dei progetti finanziati, di quelli ammissibili, ma non finanziati per carenza di risorse, e di quelli inammissibili è adottata con decreto del Direttore centrale competente in materia di attività culturali pubblicato sul sito web istituzionale, nella sezione dedicata alle attività culturali, entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande.

6. Sono inammissibili i progetti finalizzati ad iniziative aventi ad oggetto in via principale o esclusiva:

a) il canto corale e l'attività bandistica;

b) il folclore;

d) la valorizzazione delle lingue minoritarie.

art. 16 criteri di valutazione e di priorità dei progetti

1. Ai fini della formulazione della graduatoria sono definiti dall'Allegato 1 al presente Avviso i criteri di valutazione dei progetti e i rispettivi punteggi.

2. I progetti risultati ammissibili vengono valutati da apposita Commissione di valutazione, costituita ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, che attribuisce i punteggi relativi ai criteri qualitativi oggettivi di cui all'Allegato 1.

3. A parità di punteggio l'ordine di graduatoria è determinato dall'ordine cronologico di presentazione della domanda.

art. 17 modalità e condizioni di concessione e di erogazione dell'incentivo

1. L'incentivo regionale è concesso con decreto del Direttore del Servizio entro sessanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria, sul sito www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.

2. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'intero importo della partecipazione finanziaria regionale, la stessa non può in alcun caso essere assegnata per un importo inferiore.

3. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di cultura e pubblicato sul sito del Regione, viene approvato lo scorrimento della graduatoria dei progetti da finanziare, con l'indicazione del contributo regionale assegnato. L'incentivo è concesso entro novanta giorni dalla pubblicazione dello scorrimento della graduatoria.

4. Ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento, l'erogazione anticipata dell'incentivo è pari al 100 per cento del suo importo ed è effettuata, ove richiesta all'atto della domanda, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria. In tal caso non sono richieste, in applicazione dell'articolo 32 bis, comma 1 ter della Legge, le garanzie ivi richiamate.

5. Salvo quanto previsto dal **comma 4,** l'incentivo è erogato entro sessanta giorni dall'approvazione della rendicontazione della spesa.

6. I soggetti beneficiari devono avere, al momento della liquidazione dell'incentivo, la propria sede legale od operativa nel Friuli Venezia Giulia;

CAPO VI VARIAZIONI DELLE INIZIATIVE PROGETTUALI

art. 18 variazioni in itinere delle iniziative progettuali

1. Non sono ammissibili le variazioni alle iniziative progettuali che comportano una modifica sostanziale dell'iniziativa stessa.

2. Per modifiche sostanziali si intendono quelle che contemporaneamente:

a) comportano variazioni all'attività tali da ridurre il punteggio di valutazione in misura superiore al 10 per cento e

b) a seguito della riduzione il punteggio derivante sia inferiore a quello dell'ultimo progetto utilmente collocato nella graduatoria.

CAPO VII RENDICONTAZIONE DELLE INIZIATIVE PROGETTUALI, RIDETERMINAZIONE DELL'INCENTIVO E REVOCA

art. 19 rendicontazione della spesa e relativa documentazione

1. La rendicontazione della spesa è predisposta ai sensi degli articoli 41 e ss., della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) ed è trasmessa entro il termine perentorio del 30 giugno 2019 al Servizio competente in materia di attività culturali esclusivamente a mezzo PEC. La rendicontazione è approvata con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, entro centoventi giorni dalla sua presentazione

2. Per la documentazione della spesa si applica l'articolo 9 del Regolamento.

3. La documentazione giustificativa della spesa non può essere datata antecedentemente alla data dell'1 gennaio 2018, né riferirsi ad attività antecedenti a tale data.

4. In applicazione dell'articolo 32 della Legge, le spese relative agli incentivi di cui al presente Avviso sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso.

5. La modulistica per la presentazione della rendicontazione della spesa, approvata con successivo decreto del Direttore del Servizio, è pubblicata sul sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.

art. 20 rideterminazione dell'incentivo

1. L'incentivo regionale è rideterminato qualora, dalla rendicontazione della spesa relativa al progetto finanziato, emerga che:

a) il fabbisogno di finanziamento è diminuito;

b) la spesa rendicontata è inferiore all'incentivo concesso.

art. 21 penalità

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20, qualora dalla rendicontazione della spesa relativa al progetto finanziato emerga una variazione, definita sostanziale ai sensi dell'articolo 18, comma 2, che comporti una riduzione di punteggio superiore al 10,00 per cento e inferiore o

uguale al 20,00 per cento è applicata una penalità pari al 10 per cento del contributo dovuto a seguito della rendicontazione.

art. 22 revoca dell'incentivo

1. Il decreto di concessione dell'incentivo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:

a) rinuncia del beneficiario;

b) mancato riscontro ovvero perdita dei requisiti di ammissibilità di cui **all'articolo 5,** dichiarati all'atto di presentazione della domanda;

c) mancata presentazione della rendicontazione della spesa entro il termine di cui **all'articolo 19, comma 1**;

d) modifica sostanziale del progetto originariamente presentato, ai sensi **di quanto stabilito dall'articolo 18, salvo il caso previsto dall'articolo 21**.

CAPI VIII Disposizioni finali e norme di rinvio

art. 23 disposizioni finali

1. La modulistica del presente bando può essere modificata e integrata con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, pubblicata sul sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.

2. Informazioni relative al bando e agli adempimenti ad esso connessi possono essere richieste all'indirizzo di posta elettronica attivitacultura@regione.fvg.it o di posta elettronica certificata cultura@certregione.fvg.it.

art. 24 obblighi di pubblicità e di informazione

1. Su tutto il materiale con cui è promosso il progetto, quale in particolare volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria va apposto il logo della Regione.

2. I beneficiari sono tenuti a comunicare all'Amministrazione regionale i dati da questa eventualmente richiesti relativi ai progetti presentati.

art. 25 Informativa ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 196/2013 e dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679

1. In conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il trattamento dei dati forniti alla Regione a seguito della partecipazione al presente bando avviene esclusivamente per le finalità del medesimo e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.

2. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 si rende la seguente informativa:

1) Titolare, Responsabile della protezione dei dati e Responsabile del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal Presidente. Il dott. Mauro Vigini, in qualità di direttore centrale per particolari funzioni, giuste deliberazioni giuntali n. 2497 dd. 18 dicembre 2014 e n. 538 dd.

15 marzo 2018, è il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE).

Presidente
Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste
tel: +39 040 3773710
e-mail: presidente@regione.fvg.it
PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it

RPD
Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste
tel: +39 040 3773707
e-mail: mauro.vigini@regione.fvg.it
PEC: privacy@certregione.fvg.it

Insiel S.p.A. è il Responsabile del trattamento dei Dati Personali connesso all'erogazione dei servizi oggetto del "Disciplinare per l'affidamento in-house delle attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Società Insiel S.p.A.".

2) Finalità del trattamento e natura del conferimento dei dati
I dati personali del rappresentante legale delle associazioni o del responsabile del procedimento (nome e cognome, luogo e data di nascita), sono richiesti al fine di identificare il soggetto che firma l'istanza o la dichiarazione. Di tali soggetti è richiesta anche una fotocopia del documento di identità per l'autenticazione della firma.
Sono inoltre richiesti recapiti telefonici e indirizzi mail del soggetto che presenta l'istanza/dichiarazione e di eventuale altra persona referente per la pratica al fine di agevolare le comunicazioni, inerenti l'istruttoria o la successiva gestione della pratica, che possono avvenire per le vie brevi. Nel caso di enti privati tali recapiti possono coincidere con quelli personali delle persone fisiche coinvolte.
Nel primo caso, e cioè nel caso dei dati personali del rappresentante legale delle associazioni o del responsabile del procedimento, si tratta di dati obbligatori, senza i quali il documento risulterebbe incompleto. Nel secondo caso, e cioè per quanto riguarda i recapiti telefonici e indirizzi mail del soggetto che presenta l'istanza/dichiarazione e di eventuale altra persona referente per la pratica, si tratta di dati facoltativi, in quanto per le comunicazioni potrebbero essere utilizzati i recapiti istituzionali dell'Ente pubblico o dell'associazione.

3) Modalità di trattamento dei dati
In relazione alla finalità descritta, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alla finalità sopra evidenziata e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

4) Categorie di destinatari dei dati personali
I dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dai dipendenti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Tali dati possono inoltre essere comunicati agli organi preposti ad eventuali indagini o controlli in caso di richieste specifiche da parte dei citati Enti.

5) Periodo di conservazione

I dati richiesti sono inseriti nella modulistica predisposta dall'Amministrazione assieme a tutte le altre informazioni necessarie per la trattazione della pratica. Quindi sono soggetti alle norme che disciplinano la conservazione e lo scarto dei documenti d'archivio dell'amministrazione regionale che ne prevedono il mantenimento nell'archivio di deposito per (almeno) 15 anni dalla data di chiusura del fascicolo (vedi DPGR 309/Pres. dd. 4 ottobre 1999, attuativo della LR 11/1999).

6) Diritti dell'Interessato

L'interessato ha il diritto di accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal Regolamento. Inoltre l'interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

art. 26 norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Avviso, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000.

Allegato 1

	CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO	INDICATORI	
CRITERI QUALITATIVI OGGETTIVI				
1	Capacità del soggetto di attrarre finanziamenti per progetti culturali e artistici	Punti 10	**Finanziamenti ricevuti dal soggetto proponente a partire dal 01/01/2015 al 31/12/2017** Nessun finanziamento Finanziamenti da privati (es.: aziende, fondazioni bancarie) Finanziamenti pubblici di enti locali (Comuni) Finanziamenti pubblici di enti locali (Provincia)	PUNTI 0 PUNTI 1 PUNTI 2 PUNTI 7
2	Apporto di fondi al progetto diversi dal contributo regionale di cui al presente avviso (fondi propri, fondi dei partner, donazioni, sponsorizzazioni, altri contributi pubblici, entrate generate dalla realizzazione del progetto)	Punti 10	**Apporti di fondi al progetto, diversi da contributo regionale in €/contributo richiesto in €** Apporto di fondi fino al 5% Apporto di fondi oltre il 5% fino al 20% Apporto di fondi oltre il 20% e fino al 40% Apporto di fondi oltre il 40%	PUNTI 0 PUNTI 4 PUNTI 6 PUNTI 10
3	Composizione del partenariato	Punti 15	**Numero dei componenti del partenariato (escluso il richiedente)** Nessun partner Fino a due partner Da tre a cinque partner Più di cinque partner	PUNTI 0 PUNTI 3 PUNTI 8 PUNTI 15
4	Valutazione della proposta progettuale con riferimento ai materiali promozionali e alle pubblicazioni realizzate	Punti 5	**Realizzazione materiali promozionali e pubblicazioni** Nessuna realizzazione Realizzazione di materiali promozionali dell'iniziativa (es. inviti, locandine, diffusione web etc.) Realizzazione di pubblicazioni cartacee o digitali	PUNTI 0 PUNTI 2 PUNTI 3
5	Ampiezza e rilevanza dell'iniziativa prevista	Punti 10	**Durata prevista dell'iniziativa** Fino a 1 mese Più di 1 mese e fino a 3 Oltre 3 mesi	PUNTI 1 PUNTI 5 PUNTI 10
6	Valenza internazionale dell'iniziativa	Punti 5	**Realizzazione all'estero di un evento espositivo/iniziativa collaterale** No Sì	PUNTI 0 PUNTI 5
7	Estensione territoriale dell'iniziativa	Punti 10	**Numero dei Comuni della Regione FVG in cui si svolge l'iniziativa** Un comune Da due a tre Più di tre	PUNTI 0 PUNTI 5 PUNTI 10
8	Coinvolgimento delle scuole	Punti 5	**Numero di scuole coinvolte** Nessuna scuola coinvolta Fino a 2 scuole coinvolte Più di 2 scuole coinvolte	PUNTI 0 PUNTI 2 PUNTI 5
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO		**70**		

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: RICCARDI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ROSSI

ALLEGATO ALLA DELIBERA N 1690 DEL 14 SETTEMBRE 2018

Avviso pubblico straordinario per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di divulgazione della cultura umanistica e scientifica, iniziative progettuali realizzate da Centri di divulgazione della cultura umanistica e iniziative progettuali di valorizzazione della cultura cinematografica e dell'audiovisivo.

CAPO I FINALITA' E RISORSE

art. 1 finalità e oggetto

1. In attuazione dell'articolo 10, comma 65, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di Stabilità 2017) e ai sensi dell'articolo 23, comma 6, e dell'articolo 26, comma 8, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata Legge, il presente Avviso pubblico straordinario, di seguito denominato Avviso, disciplina le modalità di selezione delle iniziative progettuali da ammettere ad incentivo aventi ad oggetto la divulgazione della cultura umanistica e scientifica e la valorizzazione della cultura cinematografica e dell'audiovisivo.

2. Al presente Avviso si applica la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33 (Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 26, comma 7 e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)), di seguito denominato Regolamento.

art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente Avviso si intendono per:

a) divulgazione della cultura umanistica: iniziative di divulgazione, promozione e diffusione, di attività di ricerca e di elaborazione culturale documentate e fruibili pubblicamente, nel settore umanistico;

b) divulgazione della cultura scientifica: iniziative di divulgazione, promozione e diffusione di discipline relative alla cultura tecnico-scientifica, intesa come cultura delle scienze matematiche, fisiche e naturali;

c) centri di divulgazione: ai sensi dell'articolo 26, comma 1 ter, della legge, istituzioni culturali con personalità giuridica, autonomia patrimoniale, una o più sedi operative stabili nel territorio regionale, che garantiscono il possesso di attrezzature idonee e svolgono in maniera continuativa la propria attività e la rendono fruibile al pubblico tramite l'apertura delle sedi presenti sul territorio regionale;

d) festival cinematografici: manifestazioni culturali, caratterizzate dalle finalità di ricerca, originalità, promozione dei talenti e delle opere cinematografiche, durante le quali le opere sono presentate al pubblico;

e) carattere internazionale: provenienza internazionale delle opere proiettate e del cast artistico, tecnico o produttivo delle opere presentate alle proiezioni, provenienza internazionale del pubblico, dei soggetti accreditati professionali e delle pubblicistica derivata (articoli, pubblicazioni, discussioni pubbliche, anche attraverso internet e socail network, ecc .);

f) fabbisogno di finanziamento: la differenza fra le uscite e le entrate previste dall'iniziativa progettuale. Per entrate si intendono le fonti di finanziamento direttamente connesse con il progetto quali, ad esempio, i fondi propri del soggetto proponente o dei partners, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, nonché i contributi pubblici ad essa specificatamente destinati, ad esclusione dell'incentivo di cui al presente Avviso.

art. 3 dotazione finanziaria

1. Le risorse finanziarie disponibili per gli incentivi delle iniziative progettuali degli Avvisi straordinari per l'anno 2018 ammontano complessivamente ad euro 442.813,66.

2. La dotazione finanziaria dell'Avviso di cui all'articolo 1 ammonta a euro 100.000,00.

3. La dotazione finanziaria di cui al comma 2 può essere rimodulata, con gli opportuni atti, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili di cui al **comma 1** ovvero integrata al fine di aumentare l'efficacia dell'azione prevista dal presente Avviso e degli altri Avvisi straordinari 2018.

CAPO II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

art. 4 soggetti beneficiari

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del Regolamento, i soggetti beneficiari degli incentivi sono:

a) soggetti privati, diversi dalle persone fisiche;

b) società cooperative.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono partecipare al presente Avviso:

a) singolarmente;

b) nell'ambito di un rapporto di partenariato.

art. 5 requisiti di ammissibilità

1. I soggetti beneficiari devono possedere i seguenti requisiti:

a) i soggetti privati diversi dalle persone fisiche devono essere senza finalità di lucro e con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, nonché devono per statuto svolgere attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche operanti nei settori della divulgazione della cultura umanistica e scientifica e della valorizzazione della cultura cinematografica e dell'audiovisivo;

b) le società cooperative devono per statuto svolgere attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche operanti nei settori della divulgazione della cultura umanistica e scientifica e della valorizzazione della cultura cinematografica e dell'audiovisivo;

c) essere regolarmente costituiti con atto pubblico o scrittura privata registrata.

2. In caso di iniziative progettuali presentate nell'ambito di un rapporto di partenariato, a pena di esclusione dall'iniziativa, i partner sono:

a) enti pubblici;

b) soggetti privati diversi dalle persone fisiche privi della finalità di lucro e con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale o società cooperative, che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche operanti nei settori della divulgazione della cultura umanistica e scientifica e della valorizzazione della cultura cinematografica e dell'audiovisivo.

art. 6 parternariato

1. Per ogni progetto è previsto un numero massimo di dieci partner.

2. Nel caso di presentazione di progetti nell'ambito di un rapporto di partenariato il soggetto capofila, di seguito denominato Capofila, è l'unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione regionale.

art. 7 soggetti esclusi

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del Regolamento, non possono in alcun caso presentare domanda in veste di soggetto proponente singolo o Capofila, a pena di inammissibilità della domanda:

a) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi nell'anno 2018 dal Servizio competente in materia di attività culturali ai sensi della legge regionale 5/2012, della legge regionale 11/2013, della legge regionale 16/2014, ai sensi dall'articolo 7, comma 10 della legge regionale 24/2016 e ai sensi dell'articolo 7, commi da 39 a 43 della legge regionale 45/2017;

b) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi nell'anno 2018 dal Servizio competente in materia di lingue minoritarie ai sensi della legge regionale 26/2007, della legge regionale 29/2007, della legge regionale 20/2009 e della legge regionale 5/2010;

c) le scuole statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 62/2000 ed enti di formazione professionale;

d) le fondazioni bancarie;

e) le università;

f) gli Enti pubblici statali e relative articolazioni periferiche, gli Enti regionali e gli enti locali;

g) le Università della Terza Età;

h) parrocchie ed enti religiosi;

i) i soggetti beneficiari dei contributi di cui all'articolo 42, comma 4 bis, ultimo periodo, della legge regionale 20/2016.

2. I soggetti di cui al **comma 1, lettere da a) a i),** possono comunque partecipare in qualità di partner.

CAPO III INIZIATIVE PROGETTUALI E SPESE AMMISSIBILI

art. 8 iniziative progettuali ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le iniziative progettuali relative a:

a) promozione, organizzazione e realizzazione di manifestazioni di divulgazione della cultura umanistica e scientifica.

b) iniziative e attività di centri di divulgazione della cultura umanistica;

c) iniziative destinate ad un pubblico ampio volte a valorizzare l'arte del cinema, inteso come il complesso delle attività artistiche, tecniche, industriali che concorrono alla realizzazione di spettacoli cinematografici, indipendentemente dalla loro durata o genere;

d) festival cinematografici di carattere internazionale/nazionale.

2. Le iniziative progettuali di cui al **comma 1** possono svolgersi eventualmente anche in presenza di eventi in settori diversi dalla divulgazione della cultura umanistica e scientifica e dalla valorizzazione della cultura cinematografica e dell'audiovisivo.

3. Le iniziative progettuali di cui al **comma 1** devono svolgersi prevalentemente nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

4. Le iniziative di cui al **comma 1** possono essere già avviate alla data di approvazione del presente Avviso.

art. 9 spese ammissibili

1. La spesa per essere ammissibile rispetta i seguenti principi generali:

a) è relativa al progetto finanziato;

b) è chiaramente riferibile al periodo di durata del progetto finanziato e sostenuta entro il termine di presentazione del rendiconto;

c) è sostenuta dal soggetto che riceve il finanziamento.

2. Sono ammissibili le tipologie di spesa di cui all'articolo 7 del Regolamento.

art. 10 spese non ammissibili

1. Ai sensi dell'articolo 8, del Regolamento non sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;

b) contributi in natura;

c) spese per l'acquisto di beni immobili, mobili registrati;

d) ammende, sanzioni, penali ed interessi;

e) altre spese prive di una specifica destinazione;

f) liberalità, necrologi, doni e omaggi;

g) spese per oneri finanziari.

art. 11 limiti dell'incentivo

1. L'incentivo non può superare il fabbisogno di finanziamento ed è pari al 100 per cento del fabbisogno medesimo indicato nella domanda.

2. L'incentivo erogabile per ogni progetto è compreso fra 5.000,00 euro e 10.000,00 euro. Qualora l'importo dell'incentivo richiesto sia inferiore a 5.000,00 euro o superiore a 10.000,00 euro la domanda è inammissibile.

CAPO IV MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

art. 12 domanda di incentivo e relativa documentazione

1. La modulistica da allegare alla domanda di incentivo è redatta, a pena di inammissibilità, su apposita modulistica approvata con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di

attività culturali, di seguito Servizio, scaricabile dal sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.

2. La domanda è sottoscritta, a pena di inammissibilità, dal legale rappresentante o da persona munita di delega generale o speciale autocertificata ed è redatta con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo.

3. Il soggetto proponente, singolo o Capofila, può presentare una sola domanda a valere sugli Avvisi straordinari 2018, a pena di inammissibilità di tutte le domande. Ogni domanda riferita al presente Avviso può riferirsi ad una sola iniziativa progettuale a pena di inammissibilità di tutte le domande. In caso di invio di più domande relative allo stesso progetto, verrà ritenuta valida esclusivamente l'ultima pervenuta.

4. Costituiscono parte integrante della domanda:

a) la descrizione del progetto;

b) le dichiarazioni sostitutive previste dal DPR 445/2000;

c) la scheda partner compilata per ciascun componente della partnership e sottoscritta dal partner stesso;

d) il documento d'identità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda in corso di validità e chiaramente leggibile;

e) ulteriori dichiarazioni ed impegni di cui alla modulistica prevista dal **comma 1.**

art. 13 presentazione della domanda e termini

1. La domanda di incentivo è presentata, a pena di inammissibilità, alla Direzione centrale cultura e sport, Servizio attività culturali, attraverso il sistema informatico denominato FEGC, accessibile dal sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, a partire dalle ore 8:00:00 del 17 settembre 2018 entro le ore 16:00:00 del 9 ottobre 2018.

2. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del soggetto richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici derivanti dal mancato rispetto delle caratteristiche tecniche del Sistema Informatico FEGC, pubblicate sul sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, non pervenga a destinazione nei termini perentori di cui al comma 1 medesimo.

3. Le successive comunicazioni e richieste tra l'Amministrazione regionale e i beneficiari avvengono obbligatoriamente via posta elettronica certificata (PEC). Il Servizio si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica, salve le ipotesi di cui **all'articolo 14**. La documentazione richiesta deve essere fornita entro il termine perentorio stabilito nella comunicazione. Decorso inutilmente tale termine la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata.

art. 14 inammissibilità delle domande

1. La domanda è inammissibile nei casi in cui:

a) sia presentata oltre il termine di scadenza;

b) sia presentata da soggetti diversi da quelli indicati **all'articolo 4, comma 1**;

c) sia presentata dai soggetti privi dei requisiti di ammissibilità di cui **all'articolo 5** ovvero dai soggetti esclusi ai sensi **dell'articolo 7, comma 1**;

d) l'incentivo richiesto non rispetti i limiti di cui **all'articolo 11**;

e) sia priva della sottoscrizione dei soggetti di cui **all'articolo 12, comma 2**;

f) siano presentate più domande da parte del medesimo soggetto proponente nei limiti di cui all'articolo 12, comma 3.

CAPO V ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DELL'INCENTIVO

art. 15 attività istruttoria e inammissibilità dei progetti

1. Attraverso l'attività istruttoria, si accerta l'ammissibilità delle domande, verificandone la completezza e la regolarità formale.

2. Qualora nella domanda di incentivo non siano indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di un criterio di valutazione, non viene richiesta alcuna integrazione alla domanda stessa, con assegnazione per il criterio di un punteggio pari a 0 (zero) punti.

3. In caso di difformità tra le informazioni desumibili dalla barratura di un campo del modulo della domanda e la corrispondente parte descrittiva, prevale l'informazione desumibile dalla parte descrittiva.

4. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda è inammissibile qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente.

5. Ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del Regolamento, la graduatoria dei progetti finanziati, di quelli ammissibili, ma non finanziati per carenza di risorse, e di quelli inammissibili è adottata con decreto del Direttore centrale competente in materia di attività culturali pubblicato sul sito web istituzionale, nella sezione dedicata alle attività culturali, entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande.

6. Sono inammissibili i progetti finalizzati ad iniziative aventi ad oggetto in via principale o esclusiva:

a) il canto corale e l'attività bandistica;

b) il folclore;

d) la valorizzazione delle lingue minoritarie.

art. 16 criteri di valutazione e di priorità dei progetti

1. Ai fini della formulazione della graduatoria sono definiti dall'Allegato 1 al presente Avviso i criteri di valutazione dei progetti e i rispettivi punteggi.

2. I progetti risultati ammissibili vengono valutati da apposita Commissione di valutazione, costituita ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, che attribuisce i punteggi relativi ai criteri qualitativi oggettivi di cui all'Allegato 1.

3. A parità di punteggio l'ordine di graduatoria è determinato dall'ordine cronologico di presentazione della domanda.

art. 17 modalità e condizioni di concessione e di erogazione dell'incentivo

1. L'incentivo regionale è concesso con decreto del Direttore del Servizio entro sessanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria, sul sito www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.

2. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'intero importo della partecipazione finanziaria regionale, la stessa non può in alcun caso essere assegnata per un importo inferiore.

3. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di cultura e pubblicato sul sito del Regione, viene approvato lo scorrimento della graduatoria dei progetti da finanziare, con l'indicazione del contributo regionale assegnato. L'incentivo è concesso entro novanta giorni dalla pubblicazione dello scorrimento della graduatoria.

4. Ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento, l'erogazione anticipata dell'incentivo è pari al 100 per cento del suo importo ed è effettuata, ove richiesta all'atto della domanda, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria. In tal caso non sono richieste, in applicazione dell'articolo 32 bis, comma 1 ter della Legge, le garanzie ivi richiamate.

5. Salvo quanto previsto dal **comma 4,** l'incentivo è erogato entro sessanta giorni dall'approvazione della rendicontazione della spesa.

6. I soggetti beneficiari devono avere, al momento della liquidazione dell'incentivo, la propria sede legale od operativa nel Friuli Venezia Giulia;

CAPO VI VARIAZIONI DELLE INIZIATIVE PROGETTUALI

art. 18 variazioni in itinere delle iniziative progettuali

1. Non sono ammissibili le variazioni alle iniziative progettuali che comportano una modifica sostanziale dell'iniziativa stessa.

2. Per modifiche sostanziali si intendono quelle che contemporaneamente:

a) comportano variazioni all'attività tali da ridurre il punteggio di valutazione in misura superiore al 10 per cento e

b) a seguito della riduzione il punteggio derivante sia inferiore a quello dell'ultimo progetto utilmente collocato nella graduatoria.

CAPO VII RENDICONTAZIONE DELLE INIZIATIVE PROGETTUALI, RIDETERMINAZIONE DELL'INCENTIVO E REVOCA

art. 19 rendicontazione della spesa e relativa documentazione

1. La rendicontazione della spesa è predisposta ai sensi degli articoli 41 e ss., della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) ed è trasmessa entro il termine perentorio del 30 giugno 2019 al Servizio competente in materia di attività culturali esclusivamente a mezzo PEC. La rendicontazione è approvata con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, entro centoventi giorni dalla sua presentazione

2. Per la documentazione della spesa si applica l'articolo 9 del Regolamento.

3. La documentazione giustificativa della spesa non può essere datata antecedentemente alla data dell'1 gennaio 2018, né riferirsi ad attività antecedenti a tale data.

4. In applicazione dell'articolo 32 della Legge, le spese relative agli incentivi di cui al presente Avviso sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso.

5. La modulistica per la presentazione della rendicontazione della spesa, approvata con successivo decreto del Direttore del Servizio, è pubblicata sul sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.

art. 20 rideterminazione dell'incentivo

1. L'incentivo regionale è rideterminato qualora, dalla rendicontazione della spesa relativa al progetto finanziato, emerga che:

a) il fabbisogno di finanziamento è diminuito;

b) la spesa rendicontata è inferiore all'incentivo concesso.

art. 21 penalità

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20, qualora dalla rendicontazione della spesa relativa al progetto finanziato emerga una variazione, definita sostanziale ai sensi dell'articolo 18, comma 2, che comporti una riduzione di punteggio superiore al 10,00 per cento e inferiore o uguale al 20,00 per cento è applicata una penalità pari al 10 per cento del contributo dovuto a seguito della rendicontazione.

art. 22 revoca dell'incentivo

1. Il decreto di concessione dell'incentivo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:

a) rinuncia del beneficiario;

b) mancato riscontro ovvero perdita dei requisiti di ammissibilità di cui **all'articolo 5,** dichiarati all'atto di presentazione della domanda;

c) mancata presentazione della rendicontazione della spesa entro il termine di cui **all'articolo 19, comma 1**;

d) modifica sostanziale del progetto originariamente presentato, ai sensi **di quanto stabilito dall'articolo 18, salvo il caso previsto dall'articolo 21**.

CAPI VIII Disposizioni finali e norme di rinvio

art. 23 disposizioni finali

1. La modulistica del presente bando può essere modificata e integrata con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, pubblicata sul sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.

2. Informazioni relative al bando e agli adempimenti ad esso connessi possono essere richieste all'indirizzo di posta elettronica attivitacultura@regione.fvg.it o di posta elettronica certificata cultura@certregione.fvg.it.

art. 24 obblighi di pubblicità e di informazione

1. Su tutto il materiale con cui è promosso il progetto, quale in particolare volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria va apposto il logo della Regione.

2. I beneficiari sono tenuti a comunicare all'Amministrazione regionale i dati da questa eventualmente richiesti relativi ai progetti presentati.

art. 25 Informativa ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 196/2013 e dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679

1. In conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il trattamento dei dati forniti alla Regione a seguito della partecipazione al presente bando avviene esclusivamente per le finalità del medesimo e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.

2. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 si rende la seguente informativa:

1) Titolare, Responsabile della protezione dei dati e Responsabile del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal Presidente. Il dott. Mauro Vigini, in qualità di direttore centrale per particolari funzioni, giuste deliberazioni giuntali n. 2497 dd. 18 dicembre 2014 e n. 538 dd. 15 marzo 2018, è il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE).

Presidente
Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste
tel: +39 040 3773710
e-mail: presidente@regione.fvg.it
PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it

RPD
Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste
tel: +39 040 3773707
e-mail: mauro.vigini@regione.fvg.it
PEC: privacy@certregione.fvg.it

Insiel S.p.A. è il Responsabile del trattamento dei Dati Personali connesso all'erogazione dei servizi oggetto del "Disciplinare per l'affidamento in-house delle attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale e delle infrastrutture di

telecomunicazione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Società Insiel S.p.A.”.

2) Finalità del trattamento e natura del conferimento dei dati

I dati personali del rappresentante legale delle associazioni o del responsabile del procedimento (nome e cognome, luogo e data di nascita), sono richiesti al fine di identificare il soggetto che firma l’istanza o la dichiarazione. Di tali soggetti è richiesta anche una fotocopia del documento di identità per l’autenticazione della firma.

Sono inoltre richiesti recapiti telefonici e indirizzi mail del soggetto che presenta l’istanza/dichiarazione e di eventuale altra persona referente per la pratica al fine di agevolare le comunicazioni, inerenti l’istruttoria o la successiva gestione della pratica, che possono avvenire per le vie brevi. Nel caso di enti privati tali recapiti possono coincidere con quelli personali delle persone fisiche coinvolte.

Nel primo caso, e cioè nel caso dei dati personali del rappresentante legale delle associazioni o del responsabile del procedimento, si tratta di dati obbligatori, senza i quali il documento risulterebbe incompleto. Nel secondo caso, e cioè per quanto riguarda i recapiti telefonici e indirizzi mail del soggetto che presenta l’istanza/dichiarazione e di eventuale altra persona referente per la pratica, si tratta di dati facoltativi, in quanto per le comunicazioni potrebbero essere utilizzati i recapiti istituzionali dell’Ente pubblico o dell’associazione.

3) Modalità di trattamento dei dati

In relazione alla finalità descritta, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alla finalità sopra evidenziata e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

4) Categorie di destinatari dei dati personali

I dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dai dipendenti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Tali dati possono inoltre essere comunicati agli organi preposti ad eventuali indagini o controlli in caso di richieste specifiche da parte dei citati Enti.

5) Periodo di conservazione

I dati richiesti sono inseriti nella modulistica predisposta dall’Amministrazione assieme a tutte le altre informazioni necessarie per la trattazione della pratica. Quindi sono soggetti alle norme che disciplinano la conservazione e lo scarto dei documenti d’archivio dell’amministrazione regionale che ne prevedono il mantenimento nell’archivio di deposito per (almeno) 15 anni dalla data di chiusura del fascicolo (vedi DPGR 309/Pres. dd. 4 ottobre 1999, attuativo della LR 11/1999).

6) Diritti dell'Interessato

L’interessato ha il diritto di accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal Regolamento. Inoltre l’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

art. 26 norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Avviso, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000.

Allegato 1

	CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO	INDICATORI	
CRITERI QUALITATIVI OGGETTIVI				
1	Capacità del soggetto di attrarre finanziamenti per progetti culturali e artistici	Punti 10	**Finanziamenti ricevuti dal soggetto proponente a partire dal 01/01/2015 al 31/12/2017** Nessun finanziamento Finanziamenti da privati (es.: aziende, fondazioni bancarie) Finanziamenti pubblici di enti locali (Comune) Finanziamenti pubblici di enti locali (Provincia)	PUNTI 0 PUNTI 1 PUNTI 2 PUNTI 7
2	Apporto di fondi al progetto diversi dal contributo regionale di cui al presente avviso (fondi propri, fondi dei partner, donazioni, sponsorizzazioni, altri contributi pubblici, entrate generate dalla realizzazione del progetto)	Punti 10	**Apporti di fondi al progetto, diversi da contributo regionale in €/contributo richiesto in €** Apporto di fondi fino al 5% Apporto di fondi oltre il 5% fino al 20% Apporto di fondi oltre il 20% e fino al 40% Apporto di fondi oltre il 40%	PUNTI 0 PUNTI 4 PUNTI 6 PUNTI 10
3	Composizione del partenariato	Punti 15	**Numero dei componenti del partenariato (escluso il richiedente)** Nessun partner Fino a due partner Da tre a cinque partner Più di cinque partner	PUNTI 0 PUNTI 3 PUNTI 8 PUNTI 15
4	Valutazione della proposta progettuale con riferimento ai materiali promozionali e alle pubblicazione realizzate	Punti 5	**Realizzazione materiali promozionali e pubblicazioni** Nessuna realizzazione Realizzazione di materiali promozionali dell'iniziativa (es. inviti , locandine, diffusione web etc.) Realizzazione di pubblicazioni cartacee o digitali (es. libro, atti convegno, catalogo etc.)	PUNTI 0 PUNTI 2 PUNTI 3
5	Ampiezza e rilevanza dell'iniziativa prevista	Punti 10	**Numero degli eventi previsti** (es. convegno, conferenza, dibattito, presentazione libro, proiezione cinematografica etc.) Un unico evento Fino a cinque Più di cinque	PUNTI 0 PUNTI 3 PUNTI 10
6	Valenza internazionale dell'iniziativa	Punti 5	**Realizzazione di un evento all'estero** Nessuno Un unico evento Più di uno	PUNTI 0 PUNTI 3 PUNTI 5
7	Estensione territoriale dell'iniziativa	Punti 10	**Numero dei Comuni della Regione FVG in cui si svolge l'iniziativa** Un comune Da due a tre Più di tre	PUNTI 0 PUNTI 5 PUNTI 10
8	Coinvolgimento delle scuole	Punti 5	**Numero di scuole coinvolte** Nessuna scuola coinvolta Fino a due scuole coinvolte Più di due scuole coinvolte	PUNTI 0 PUNTI 2 PUNTI 5
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO		**70**		

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: RICCARDI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE : ROSSI

ALLEGATO ALLA DELIBERA N 1690 DEL 14 SETTEMBRE 2018

Avviso pubblico straordinario per iniziative progettuali dei Comuni riguardanti lo spettacolo dal vivo nei settori del teatro, della musica e della danza, della valorizzazione della cultura cinematografica e dell'audiovisivo e delle manifestazioni espositive e di divulgazione umanistica e scientifica.

CAPO I FINALITA' E RISORSE

art. 1 finalità e oggetto

1. In attuazione dell'articolo 10, comma 65, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di Stabilità 2017) e ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata Legge, il presente Avviso pubblico straordinario, di seguito denominato Avviso, disciplina le iniziative progettuali da ammettere ad incentivo aventi ad oggetto la promozione e l'organizzazione e la realizzazione di iniziative nei settori:

a) dello spettacolo dal vivo (teatro, musica e danza),

b) della valorizzazione della cultura cinematografica e dell'audiovisivo;

c) delle manifestazioni espositive;

d) di divulgazione umanistica e scientifica.

2. Al presente Avviso si applica la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33 (Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 26, comma 7 e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)), di seguito denominato Regolamento,

art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente Avviso si intendono per:

a) stagione: una pluralità di manifestazioni, effettuate in un arco temporale lungo, e comunque nell'ambito di un coerente ed unitario progetto culturale, che si svolgono nel settore del teatro, della musica o della danza, eventualmente anche in presenza di eventi in settori diversi dallo spettacolo dal vivo, che tuttavia devono essere non prevalenti ed accessori;

b) eventi, festival e rassegne: una manifestazione o una pluralità di manifestazioni, effettuate in un arco temporale limitato, e comunque nell'ambito di un coerente ed unitario progetto culturale, che si svolgono nel settore del teatro, della musica o della danza, ovvero in uno o più di tali settori contemporaneamente ("evento, festival o rassegna multidisciplinare"), ed eventualmente anche in presenza di eventi in settori diversi dallo spettacolo dal vivo, che tuttavia devono essere non prevalenti ed accessori;

c) attività concertistica o manifestazione musicale: una singola iniziativa o una pluralità di iniziative, realizzate in un arco temporale determinato, che si svolgono nel settore della musica dal vivo ad opera di una orchestra, indipendentemente dal genere eseguito;

d) orchestre della regione: istituzioni concertistiche orchestrali, con sede operativa nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, dotate di un complesso organizzato di musicisti, tecnici e personale amministrativo, aventi quale scopo di promuovere attività concertistiche e manifestazioni musicali;

e) festival cinematografici: le manifestazioni culturali, caratterizzate dalle finalità di ricerca, originalità, promozione dei talenti e delle opere cinematografiche, durante le quali tali opere sono presentate al pubblico;

f) carattere internazionale: provenienza internazionale delle opere proiettate e del cast artistico, tecnico o produttivo delle opere presentate alle proiezioni, provenienza internazionale del pubblico, dei soggetti accreditati professionali e della pubblicistica derivata (articoli, pubblicazioni, discussioni pubbliche, anche attraverso internet e social network, ecc.);

g) manifestazioni espositive: manifestazioni ed eventi in cui si collocano in visione al pubblico oggetti, opere o manufatti nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità;

h) altre attività culturali: attività, anche a carattere didattico e formativo, connesse o collegate alla manifestazioni espositive.

i) fabbisogno di finanziamento: la differenza fra le uscite e le entrate previste dall'iniziativa progettuale. Per entrate si intendono le fonti di finanziamento direttamente connesse con il progetto quali, ad esempio, i fondi propri del soggetto proponente o dei partners, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, nonché i contributi pubblici ad essa specificatamente destinati, ad esclusione dell'incentivo di cui al presente Avviso.

art. 3 dotazione finanziaria

1. Le risorse finanziarie disponibili per gli incentivi delle iniziative progettuali degli Avvisi straordinari per l'anno 2018 ammontano complessivamente ad euro 442.813,66.

2. La dotazione finanziaria dell'Avviso di cui all'articolo 1 ammonta a euro 100.000,00.

3. La dotazione finanziaria di cui al comma 2 può essere rimodulata, con gli opportuni atti, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili di cui al **comma 1** ovvero integrata al fine di aumentare l'efficacia dell'azione prevista dal presente Avviso.

CAPO II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

art. 4 soggetti beneficiari

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del Regolamento i soggetti beneficiari degli incentivi sono i Comuni del Friuli Venezia Giulia.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono partecipare al presente Avviso:

a) singolarmente;

b) nell'ambito di un rapporto di partenariato.

art. 5 requisiti di ammissibilità

1. I soggetti beneficiari, anche in qualità di Capofila di un partenariato, devono possedere popolazione inferiore ai 10.000 abitanti secondo gli ultimi dati validati dall'ISTAT..

2. In caso di iniziative progettuali presentate nell'ambito di un rapporto di partenariato, a pena di esclusione dall'iniziativa, i partner sono:

a) enti pubblici;

b) soggetti privati diversi dalle persone fisiche privi della finalità di lucro e con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto

sociale o società cooperative, che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche operanti nei settori del teatro, della musica o della danza.

art. 6 parternariato

1. Per ogni progetto è previsto un numero massimo di dieci partner.

2. Nel caso di presentazione di progetti nell'ambito di un rapporto di partenariato il Comune capofila, di seguito denominato Capofila, è l'unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione regionale.

art. 7 soggetti esclusi

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del Regolamento, non possono in alcun caso presentare domanda in veste di soggetto proponente singolo o Capofila, a pena di inammissibilità della domanda i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti secondo gli ultimi dati validati dall'ISTAT .

CAPO III INIZIATIVE PROGETTUALI E SPESE AMMISSIBILI

art. 8 iniziative progettuali ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le iniziative progettuali relative a:

a) promozione, organizzazione e realizzazione di stagioni relative a rappresentazioni teatrali, musicali o della danza, anche in forme integrate tra loro, nel settore dello spettacolo dal vivo;

b) produzione, promozione organizzazione e realizzazione di eventi, festival o rassegne nel settore dello spettacolo dal vivo;

c) attività concertistica o di manifestazioni musicali delle orchestre della regione.

d) iniziative culturali destinate ad un pubblico ampio volte a valorizzare l'arte del cinema e dell'audiovisivo, inteso come il complesso delle attività artistiche, tecniche, industriali che concorrono alla realizzazione di spettacoli cinematografici, indipendentemente dalla loro durata o genere;

e) festival cinematografici di carattere internazionale/nazionale;

f) promozione, organizzazione e realizzazione di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità;

g) iniziative di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali.

2. Le iniziative progettuali di cui al comma 1 possono svolgersi eventualmente anche nell'ambito di un progetto multisettoriale e devono svolgersi prevalentemente nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

3. Le iniziative progettuali di cui al comma 1 non possono coincidere con quelle già finanziate nell'anno 2018 dal Servizio competente in materia di attività culturali.

4. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere già avviate, alla data di approvazione del presente avviso.

art. 9 spese ammissibili

1. La spesa per essere ammissibile rispetta i seguenti principi generali:

a) è relativa al progetto finanziato;

b) è chiaramente riferibile al periodo di durata del progetto finanziato e sostenuta entro il termine di presentazione del rendiconto;

c) è sostenuta dal soggetto che riceve il finanziamento.

2. Sono ammissibili le tipologie di spesa di cui all'articolo 7 del Regolamento.

art. 10 spese non ammissibili

1. Ai sensi dell'articolo 8, del Regolamento non sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;

b) contributi in natura;

c) spese per l'acquisto di beni immobili, mobili registrati;

d) ammende, sanzioni, penali ed interessi;

e) altre spese prive di una specifica destinazione;

f) liberalità, necrologi, doni e omaggi;

g) spese per oneri finanziari.

art. 11 limiti dell'incentivo

1. L'incentivo non può superare il fabbisogno di finanziamento ed è pari al 100 per cento del fabbisogno medesimo indicato nella domanda.

2. L'incentivo erogabile per ogni progetto è compreso fra 3.000,00 euro e 10.000,00 euro. Qualora l'importo dell'incentivo richiesto sia inferiore a 3.000,00 euro o superiore a 10.000,00 euro la domanda è inammissibile.

CAPO IV MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

art. 12 domanda di incentivo e relativa documentazione

1. La modulistica da allegare alla domanda di incentivo è redatta, a pena di inammissibilità, su apposita modulistica approvata con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, di seguito Servizio, scaricabile dal sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.

2. La domanda è sottoscritta a pena di inammissibilità con firma digitale dal legale rappresentante del Comune ovvero del Comune Capofila, ed è redatta con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo.

3. Ogni domanda può riferirsi, a pena di inammissibilità, ad una sola iniziativa progettuale. In caso di invio di più domande relative allo stesso progetto, verrà ritenuta valida esclusivamente l'ultima pervenuta.

4. Costituiscono parte integrante della domanda:

a) la descrizione del progetto;

b) le dichiarazioni sostitutive previste dal DPR 445/2000;

c) la scheda partner compilata per ciascun componente della partnership e sottoscritta dal partner stesso;

d) il documento d'identità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda in corso di validità e chiaramente leggibile;

e) ulteriori dichiarazioni ed impegni di cui alla modulistica prevista dal **comma 1.**

art. 13 presentazione della domanda e termini

1. La domanda di incentivo è presentata, a pena di inammissibilità, alla Direzione centrale cultura e sport, Servizio attività culturali, attraverso il sistema informatico denominato FEGC, accessibile dal sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, a partire dalle ore 8:00:00 del 17 settembre 2018 ed entro le ore 16:00:00 del 9 ottobre 2018.

2. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del soggetto richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici derivanti dal mancato rispetto delle caratteristiche tecniche del sistema informatico FEGC pubblicate sul sito istituzionale www.regione.fvg.it nella sezione dedicata alle attività culturali, o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, non pervenga a destinazione nei termini perentori di cui al comma 1 medesimo.

3. Le successive comunicazioni e richieste tra l'Amministrazione regionale e i beneficiari avvengono obbligatoriamente via posta elettronica certificata (PEC). Il Servizio si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica, salve le ipotesi di cui **all'articolo 14**. La documentazione richiesta deve essere fornita entro il termine perentorio stabilito nella comunicazione. Decorso inutilmente tale termine la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata.

art. 14 inammissibilità delle domande

1. La domanda è inammissibile nei casi in cui:

a) sia presentata oltre il termine di scadenza;

b) sia presentata da soggetti diversi da quelli indicati **all'articolo 4, comma 1**;

c) sia presentata dai soggetti privi dei requisiti di ammissibilità di cui **all'articolo 5** ovvero dai soggetti esclusi ai sensi **dell'articolo 7, comma 1**;

d) l'incentivo richiesto non rispetti i limiti di cui **all'articolo 11**;

e) sia priva della sottoscrizione del soggetto di cui **all'articolo 12, comma 2**;

f) siano presentate più domande relative a diversi progetti da parte del medesimo soggetto proponente nei limiti di cui all'articolo 12, comma 3.

CAPO V ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DELL'INCENTIVO

art. 15 attività istruttoria e inammissibilità dei progetti

1. Attraverso l'attività istruttoria, si accerta l'ammissibilità delle domande, verificandone la completezza e la regolarità formale.

2. Qualora nella domanda di incentivo non siano indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di un criterio di valutazione, non viene richiesta alcuna integrazione alla domanda stessa, con assegnazione per il criterio di un punteggio pari a 0 (zero) punti.

3. In caso di difformità tra le informazioni desumibili dalla barratura di un campo del modulo della domanda e la corrispondente parte descrittiva, prevale l'informazione desumibile dalla parte descrittiva.

4. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda è inammissibile qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente.

5. Ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del Regolamento, la graduatoria dei progetti finanziati, di quelli ammissibili, ma non finanziati per carenza di risorse, e di quelli inammissibili è adottata con decreto del Direttore centrale competente in materia di attività culturali pubblicato sul sito web istituzionale, nella sezione dedicata alle attività culturali, entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande.

6. Sono inammissibili i progetti finalizzati ad iniziative aventi ad oggetto in via principale o esclusiva:

a) il canto corale e l'attività bandistica;

b) il folclore;

d) la valorizzazione delle lingue minoritarie.

art. 16 criteri di valutazione e di priorità dei progetti

1. Ai fini della formulazione della graduatoria sono definiti dall'Allegato 1 al presente Avviso i criteri di valutazione dei progetti e i rispettivi punteggi.

2. I progetti risultati ammissibili vengono valutati da apposita Commissione di valutazione, costituita ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, che attribuisce i punteggi relativi ai criteri qualitativi oggettivi di cui all'Allegato 1.

3. A parità di punteggio l'ordine di graduatoria è determinato dall'ordine cronologico di presentazione della domanda.

art. 17 modalità e condizioni di concessione e di erogazione dell'incentivo

1. L'incentivo regionale è concesso con decreto del Direttore del Servizio entro sessanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria, sul sito www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.

2. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'intero importo della partecipazione finanziaria regionale, la stessa non può in alcun caso essere assegnata per un importo inferiore.

3. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di cultura e pubblicato sul sito della Regione, viene approvato lo scorrimento della graduatoria dei progetti da finanziare, con l'indicazione del contributo regionale assegnato. L'incentivo è concesso entro novanta giorni dalla pubblicazione dello scorrimento della graduatoria.

4. Ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento, l'erogazione anticipata dell'incentivo è pari al cento per cento del suo importo ed è effettuata, ove richiesta all'atto della domanda, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria. In tal caso non sono richieste, in applicazione dell'articolo 32 bis, comma 1 ter della Legge, le garanzie ivi richiamate.

5. Salvo quanto previsto dal **comma 4,** l'incentivo è erogato entro sessanta giorni dall'approvazione della rendicontazione della spesa.

CAPO VI VARIAZIONI DELLE INIZIATIVE PROGETTUALI

art. 18 variazioni in itinere delle iniziative progettuali

1. Non sono ammissibili le variazioni alle iniziative progettuali che comportano una modifica sostanziale dell'iniziativa stessa.

2. Per modifiche sostanziali si intendono quelle che contemporaneamente:

a) comportano variazioni all'attività tali da ridurre il punteggio di valutazione in misura superiore al dieci per cento e

b) a seguito della riduzione il punteggio derivante sia inferiore a quello dell'ultimo progetto utilmente collocato nella graduatoria.

CAPO VII RENDICONTAZIONE DELLE INIZIATIVE PROGETTUALI, RIDETERMINAZIONE DELL'INCENTIVO E REVOCA

art. 19 rendicontazione della spesa e relativa documentazione

1. La rendicontazione della spesa è predisposta ai sensi dell'articolo 42, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) ed è trasmessa entro il termine perentorio del 30 giugno 2019 al Servizio competente in materia di attività culturali esclusivamente a mezzo PEC. La rendicontazione è approvata con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, entro centoventi giorni dalla sua presentazione

2. Per la documentazione della spesa si applica l'articolo 9 del Regolamento.

3. La documentazione giustificativa della spesa non può essere datata antecedentemente alla data del 01/01/2018, né riferirsi ad attività antecedenti a tale data.

4. In applicazione dell'articolo 32 della Legge, le spese relative agli incentivi di cui al presente Avviso sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso.

5. La modulistica per la presentazione della rendicontazione della spesa, approvata con successivo decreto del Direttore del Servizio, è pubblicata sul sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.

art. 20 rideterminazione dell'incentivo

1. L'incentivo regionale è rideterminato qualora, dalla rendicontazione della spesa relativa al progetto finanziato, emerga che:

a) il fabbisogno di finanziamento è diminuito;

b) la spesa rendicontata è inferiore all'incentivo concesso.

art. 21 penalità

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20, qualora dalla rendicontazione della spesa relativa al progetto finanziato emerga una variazione, definita sostanziale ai sensi dell'articolo 18, comma 2, che comporti una riduzione di punteggio superiore al 10,00 per cento e inferiore o uguale al 20,00 per cento è applicata una penalità pari al 10 per cento del contributo dovuto a seguito della rendicontazione.

art. 22 revoca dell'incentivo

1. Il decreto di concessione dell'incentivo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:

a) rinuncia del beneficiario;

b) mancato riscontro ovvero perdita dei requisiti di ammissibilità di cui **all'articolo 5,** dichiarati all'atto di presentazione della domanda;

c) mancata presentazione della rendicontazione della spesa entro il termine di cui **all'articolo 19, comma 1**;

d) modifica sostanziale del progetto originariamente presentato, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 18, salvo il caso previsto dall'**articolo 21**.

CAPI VIII Disposizioni finali e norme di rinvio

art. 23 disposizioni finali

1. La modulistica del presente bando può essere modificata e integrata con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, pubblicata sul sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.

2. Informazioni relative al bando e agli adempimenti ad esso connessi possono essere richieste all'indirizzo di posta elettronica attivitacultura@regione.fvg.it o di posta elettronica certificata cultura@certregione.fvg.it.

art. 24 obblighi di pubblicità e di informazione

1. Su tutto il materiale con cui è promosso il progetto, quale in particolare volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria va apposto il logo della Regione.

2. I beneficiari sono tenuti a comunicare all'Amministrazione regionale i dati da questa eventualmente richiesti relativi ai progetti presentati.

art. 25 Informativa ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 196/2013 e dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679

1. In conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il trattamento dei dati forniti alla Regione a seguito della partecipazione al presente bando avviene esclusivamente per le finalità del medesimo e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.
2. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 si rende la seguente informativa:

1) Titolare, Responsabile della protezione dei dati e Responsabile del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal Presidente. Il dott. Mauro Vigini, in qualità di direttore centrale per particolari funzioni, giuste deliberazioni giuntali n. 2497 dd. 18 dicembre 2014 e n. 538 dd. 15 marzo 2018, è il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE).

Presidente
Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste
tel: +39 040 3773710
e-mail: presidente@regione.fvg.it
PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it

RPD
Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste
tel: +39 040 3773707
e-mail: mauro.vigini@regione.fvg.it
PEC: privacy@certregione.fvg.it

Insiel S.p.A. è il Responsabile del trattamento dei Dati Personali connesso all'erogazione dei servizi oggetto del "Disciplinare per l'affidamento in-house delle attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Società Insiel S.p.A.".

2) Finalità del trattamento e natura del conferimento dei dati
I dati personali del rappresentante legale delle associazioni o del responsabile del procedimento (nome e cognome, luogo e data di nascita), sono richiesti al fine di identificare il soggetto che firma l'istanza o la dichiarazione. Di tali soggetti è richiesta anche una fotocopia del documento di identità per l'autenticazione della firma.
Sono inoltre richiesti recapiti telefonici e indirizzi mail del soggetto che presenta l'istanza/dichiarazione e di eventuale altra persona referente per la pratica al fine di agevolare le comunicazioni, inerenti l'istruttoria o la successiva gestione della pratica, che possono avvenire per le vie brevi. Nel caso di enti privati tali recapiti possono coincidere con quelli personali delle persone fisiche coinvolte.
Nel primo caso, e cioè nel caso dei dati personali del rappresentante legale delle associazioni o del responsabile del procedimento, si tratta di dati obbligatori, senza i quali il documento risulterebbe incompleto. Nel secondo caso, e cioè per quanto riguarda i recapiti telefonici e indirizzi mail del soggetto che presenta l'istanza/dichiarazione e di eventuale altra persona

referente per la pratica, si tratta di dati facoltativi, in quanto per le comunicazioni potrebbero essere utilizzati i recapiti istituzionali dell'Ente pubblico o dell'associazione.

3) Modalità di trattamento dei dati

In relazione alla finalità descritta, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alla finalità sopra evidenziata e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

4) Categorie di destinatari dei dati personali

I dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dai dipendenti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Tali dati possono inoltre essere comunicati agli organi preposti ad eventuali indagini o controlli in caso di richieste specifiche da parte dei citati Enti.

5) Periodo di conservazione

I dati richiesti sono inseriti nella modulistica predisposta dall'Amministrazione assieme a tutte le altre informazioni necessarie per la trattazione della pratica. Quindi sono soggetti alle norme che disciplinano la conservazione e lo scarto dei documenti d'archivio dell'amministrazione regionale che ne prevedono il mantenimento nell'archivio di deposito per (almeno) 15 anni dalla data di chiusura del fascicolo (vedi DPGR 309/Pres. dd. 4 ottobre 1999, attuativo della LR 11/1999).

6) Diritti dell'Interessato

L'interessato ha il diritto di accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal Regolamento. Inoltre l'interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

art. 26 norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Avviso, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000.

Allegato 1

	CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO	INDICATORI	
CRITERI QUALITATIVI OGGETTIVI				
1	Capacità del soggetto di attrarre finanziamenti per progetti culturali e artistici	Punti 15	**Finanziamenti ricevuti dal soggetto proponente a partire dal 01/01/2015 al 31/12/2017** Nessun finanziamento Finanziamenti da privati (es.: aziende, fondazioni bancarie) Finanziamenti pubblici di enti locali (Provincia)	 PUNTI 0 PUNTI 5 PUNTI 10
2	Partecipazione finanziaria al progetto da parte del proponente, dei partner e di terzi	Punti 10	**Percentuale di partecipazione finanziaria sull'ammontare del contributo richiesto** Fino 20,00% Dal 20,01%al 30,00% Dal 30,01% al 40,00% Oltre il 40,00%	 PUNTI 0 PUNTI 4 PUNTI 6 PUNTI 10
3	Composizione del partenariato	Punti 15	**Numero dei componenti del partenariato (escluso il richiedente)** Nessun partner Fino a due partner Da tre a cinque partner Più di cinque partner	 PUNTI 0 PUNTI 3 PUNTI 8 PUNTI 15
4	Valutazione della proposta progettuale con riferimento ai materiali e agli output di progetto	Punti 5	Nessuna realizzazione Realizzazione di materiali pubblicitari dell'iniziativa (es. inviti e locandine) Realizzazione di output di progetto (cd, dvd, pubblicazioni, filmati, diffusione web)	PUNTI 0 PUNTI 2 PUNTI 3
5	Articolazione del progetto	Punti 15	**Numero settori coinvolti (art. 1 dell'Avviso)** Un settore Da due a tre settori Quattro settori	 PUNTI 0 PUNTI 5 PUNTI 10
	TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO	**60**		

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: RICCARDI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE : ROSSI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PARTE I-II-III (FASCICOLO UNICO)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE
UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE
SEGRETARIATO GENERALE - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI, SICUREZZA E POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE
SERVIZIO LOGISTICA E SERVIZI GENERALI
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2016
Fax +39 040 377.2383
e-mail: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010 (ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate:
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme - Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD — € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 — € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 — € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare — € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare — € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO — € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture — IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME - SERVIZIO LOGISTICA, DIGITALIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:
a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**
Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste
OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**

- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:
www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:
- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

PIERPAOLO DOBRILLA - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali